

REGOLAMENTO (CE) N. 2431/95 DELLA COMMISSIONE**del 16 ottobre 1995****relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi originari di paesi diversi dalla Cina, dalla Bulgaria, dalla Polonia e dalla Romania****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi *Agaricus* (¹), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2125/95, se i quantitativi per i quali sono chiesti i titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione applicabile alle domande e sospende il rilascio di titoli per le domande successive;

considerando che i quantitativi richiesti l'11 e il 12 ottobre 1995, per i prodotti originari di paesi diversi dalla Cina, dalla Bulgaria, dalla Polonia e dalla Romania, hanno superato i quantitativi disponibili; che è pertanto opportuno stabilire in che misura possono essere rilasciati i titoli e sospendere il rilascio degli stessi fino al 31 dicembre 1995 per le domande successive,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.**Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1995.****HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:****Articolo 1**

I titoli di importazione richiesti a norma del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari di paesi diversi dalla Cina, dalla Bulgaria, dalla Polonia e dalla Romania l'11 e il 12 ottobre 1995, comunicati alla Commissione il 13 ottobre 1995, sono rilasciati, corredati della dicitura indicata nell'articolo 11, paragrafo 1 dello stesso regolamento, per il 42,7 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il rilascio dei titoli di importazione chiesti nel quadro del regolamento (CE) n. 2125/95 per i paesi diversi dalla Cina, dalla Bulgaria, dalla Polonia e dalla Romania è sospeso per le domande presentate dal 13 ottobre 1995 al 31 dicembre 1995.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione**Franz FISCHLER****Membro della Commissione**

(¹) GU n. L 212 del 7. 9. 1995, pag. 16.